


Tassa di bollo di negoziazione (TBN) sugli strumenti finanziari derivati sul mercato secondario



¹ I mini-futures su azioni sono soggetti alla tassa di bollo di negoziazione a condizione che la leva sia inferiore a 4 e che la durata sia superiore a 12 mesi / i mini-futures su obbligazioni (ugualmente sintetiche) o sugli interessi sono soggetti alla tassa di bollo di negoziazione a condizione che la durata sia superiore a 12 mesi e/o se la leva è inferiore a 4 / i mini-futures sulle materie prime non sono soggetti alla tassa di bollo di negoziazione (Circ. 15/07 allegato III cifra 4 paragrafi 2/3).

² Materie prime, Divise, Metalli preziosi.

³ A condizione che la parte di liquidità e crediti non superi il 50% del valore del portafoglio nella media annuale (Circ. 15/07 allegato III cifra 3 paragrafo 3).

⁴ I certificati su un basket di investimenti collettivi di capitale emessi da uno straniero così come i certificati su un indice, azioni e materie prime dinamiche che sono trattati in questo modo dal punto di vista della citata tassa, sono soggetti nel mercato primario e secondario alla tassa di bollo di negoziazione (art. 119 LICol; art. 13 cpv. 2 lett. b LTB).